

## **Demolizione abusi in area vincolata, non sono necessari avvisi CdS: se viene presentata domanda di sanatoria, il Comune deve comunicare il risultato dell'esame**

di [Paola Mammarella](#)

**29/05/2014** - L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo in area vincolata non deve essere preceduto da nessuna comunicazione all'interessato. Lo ha stabilito il **Consiglio di Stato** con la **Sentenza 2380/2014**.



Nel caso esaminato dal CdS, un cittadino aveva presentato ricorso contro l'ordine di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere eseguite in area vincolata.

A detta dell'interessato, l'ordine del Comune non teneva in considerazione le ragioni per cui era stato eseguito l'intervento, cioè il ripristino della pendenza del suolo dopo una frana.

Sia il Tribunale Amministrativo che il Consiglio di Stato hanno sottolineato che, oltre al ripristino della pendenza, erano stati realizzati dei manufatti in cemento armato, non

necessari allo scopo dichiarato.

Oltre a questo, il Consiglio di Stato ha affermato che la repressione degli abusi in area vincolata è un dovere e che non è necessario comunicare l'avvio del procedimento che porta all'adozione del provvedimento di demolizione.

Sarebbe stato invece differente, ha concluso il Consiglio di Stato, se l'interessato avesse presentato una domanda di sanatoria. In quel caso, prima di emettere l'ordine di demolizione, il Comune avrebbe dovuto esaminare l'istanza e comunicare le sue conclusioni.

(riproduzione riservata)